

LETTERA DEL R.P.M.

GIO. ANTONIO

BOUIO

CARMELITANO. AL

R.P. MAESTRO...

Giovanni Antonio Bovio



LETTERA DEL R. P. M.

**GIO. ANTONIO
BOVIO
CARMELITANO.**

AL R. P. MAESTRO PAOLO ROCCA

Priore del Carmine di Milano :

NELLA QUALE SI DISCORRE PER
modo di annotationi sopra à due lettere del
Dogè, & Senato di Vintia, al Clero,
& Popoli del suo Stato,

*Et sopra à due altre scritture, di nuovo in quel Dem-
nio discolgate, intorno alla validità delle Confere
de N. S. Papa PAOLO V.*

Publicate contra li Signori Vinitiani.



In Milano, per Pandolfo, & Marco Tullio Mala-
tessi, Impressori Regij Camerali.

Et in Napoli per Gio. Battista Sottile 1606.

Con licentia de' Superiori.

A P P R O B A T I O.

Die 31. Augusti 1806.

Imprimatur.

P. A. Gilbertus Locumtenens.

F. Jo. Chrysof. Marafca Carmelite vidit.

Rom. Corr. Sec.



Oricinato la vostra lettera insieme con alcune lettere, e scritture di questo davigliate nel dotto-
mo de' Signori Vescovi, attento alla validità delle sentenze contro di loro formulate dalla banti-
tà di N. S. Papa Paolo V. sopra delle quali mi richiedete, che io ve ne scriva il parer mio, & in che conto qui tra noi siano tenute dalle persone docte, e pie. Et insoche chiunque le legge, nella loro prima legge non possa fallare di vedere, che sono poco benonstate già dalla maggior parte de' Vescovi, dove sono arrivate, sino hanc de-
clarando per pessime, e come tali pubblicamente prohabite, bente-
dimero, e per falsificare a voi, che me ne pregate, & che so possate vedere con quanto poca pietà, e prudenza siano state mandate fuori, & all'incontro con quanto ragione si sono bandite, e vietate, & quanto debbano essere da ogni fedele fuggite, & riproscate, non hò voluto rimanere di riserva sopra di ciò alcuna cosa.

Non mi sono pigliata impreso di fare altro trattato sopra i meriti di questa causa, con apportare le fode, & citare prove, che facilmente, & in gran numero si possono addurre per la chiara ragione della Santa Sede Apostolica, & con riproscare, e risolvere la frivola ragione, che in contrario si presentò, sì perchè questa materia non si può richiudere fra termini d'una lettera, ne del breve tempo, nel qual se dà me alquanto risposta. Si dico perchè siamo in casi d'isto, ne' quali si accorda la comunione opinion de' Dottori Canonici, ne li siamo nuove opposizioni, e difficoltà, ma tutte già ob-
solate, & riproscate da molti scrittori, anzi già condannate da Santa Chiesa co' gli statuti loro, come più basso dimostrerò. Che se pur pareva necessario per maggior chiarezza della verità, e per pascere, che non siano ingannati i semplici, non già apportar nuove prove, & riposte, mi si bene raccogliere, che cosa sopra di ciò habbiano creduto, e scritto i santi Padri, e gli altri Cattolici Dot-
tori, & quale da sempre statta la comune credenza, e consenso de' fedeli in Santa Chiesa: Altri con miglior occasione, e di maggior dottrina, che io non sono, non mancheranno di farlo, che non per-
me mora Dio, che dove sfida la bugia, toglie, e fa oppressi la veri-
tà. In dunque anderò solo notando brevemente alcuni capi, quali nelle dette scritture sono stati usati, e da me, e da altri, & sono comunemente spacciati à tutti quelli, che senza più con un istesso giudizio, e sentimento intorno à questo fatto discorrono.

Et primeramente si sono molte maravigliate tutti di coteste

modo di fare, cioè di scrivere lettere, e di scriver trattati brutti, ne' quali sotto pretesto di libertà, e di manovrarsi in quella di oppositi la autorità, e potestà della Santa Sede Apostolica: perchè quelli Signori, che sempre furono tanto Custodi, e si bene conservarono ne' suoi Stati la parte della Santa Sede, dovevano unirsi, e che così modo tennero sempre gli aperti scismati, e pelami heretici ne' principj delle loro ribellioni, e tumulti; sciolto tolto da gli animi de' fedeli il debito rispetto di questa Santa Sede, e santissima regalia di verità intorno à tutto quello, che si hà piacere à credere, de' retamente ad operare, sia poi loro lecito e credere, e fare, e come loro piace. Questa è l'arte, e l'inganno del diavolo infernale, il quale per poter dissipare, e distruggere la greggia di Cristo, prima dell' non ingrossare il suo o procacciare, che di privata della guardia, e custodia del Pastore, e de' cani, che però per rosariare i regni, e le repubbliche procura di fare, che i Principi, e popoli si sottraggano dalla obediènza, e soggezione del supremo Pastore, & altri Prelati deputati da Dio al la custodia delle anime loro. Con il mal pretesto di libertà il Profeta nel Salmo introduce il Mondo che si continge contra Dio, e le terrene potestà, che copransi contra Cristo, e per consequente contra la sua Santa Chiesa e dicono, *Dirumpamus vitacula eorum, & prostramus à nobis iugum ipsorum*. Se non tolia ne aggiunge la pena, *non à estrema loro rognar*. *Qui habitat in Caelis iridebit eos, & Dominus subvertet eos*, con quel che segue, si se discorderemo per le historie, vedremo con la esperienza, che questo modo di fare si può terminarsi poi à fine molto peggiore di quello, che di principio pareva, e produrre troppo peggiori effetti, di quelli, che si farebbono potersi immaginare, perchè se perduto una volta il rispetto al supremo Capo di Santa Chiesa, si passa à poco à poco dalle differenze di giurisdictioni à quelle de' dogmi, dalla inobediènza alla aperta scisma, e da questa alla infidelità, e totale rovina, e distruzione della vera religione.

Da quella, che hò detto di sopra, cioè che sia costanza de' gli scismatici, & heretici publicare simili scritte ne' principj delle loro ribellioni, & apostasie, potrei apportarne molti esempi; ma per breuità ne apporterò due, di tre soli de' più notati. L'auglio Lodovico il Beauvo in quella scisma, nella quale alla fine poi di morte scismatici, malche meno: se ne sono scannate o mandò fuori una lettera à gli Stati, Clero, e popoli dell' Imperio in tutto simile à quella, che hora da Vintiani si loro scritto. Proccisa egli voler scappare, e tirare la Santa Sede Caerolica, e usare nella Santa Chiesa;

ma

ma poi più basso impugna l'autorità del Pontefice, come, che non habbia potestà alcuna temporale, ne possa intercederli nelle cose de Principi secolari, & che la potestà temporale dell'Imperio dipenda immediatamente da Dio. Et quindi ne cita, che siano nulle tutte le sentenze, & atti contro di lui fatti dal Papa, perchè contengono insostenibili errori contra la legge di Dio, & i sacri Canon. Et in fine poi sotto gravissime pene prohibitive, che sono effetto, ne fissa la detta sentenza, e censore, come unico hanno prohibito questi Signori Viceroy. Di questa lettera fanno menzione diversi storici, tra gli altri Pietro Melius, e ne riferisce di parola in parola una parte, & il resto in compendio Alberto Pagio al lib' 9. della Ecclesiastica Hierarchia al cap. 17.

Nell'istesso tempo per comandamento del medesimo Basilio, è par per adattare à lui serafico alcuni sili, e sollicitissimi Dottori, tra quali fu Mattilio da Padova, che scrisse un trattato, quale intitolò Descriver della pace, nel quale impugnando l'autorità, e potestà del Sommo Pontefice stabilisce le medesime conclusioni, supponendo li medesimi fondamenti, adduce le medesime prove, quali vediamo adesso nella lettera volgare del Dottore in Domingo della altro proposizioni nuovamente designate per il dominio di Vienna. Cioè, che erano Vescovi, et arcovi Romano, ha alcuna autorità di giurisdizione, non solo sopra i laici, ma ne uno sopra le persone e cattede de'già Ecclesiastici; ma che tutta quella autorità consista ex parte Divina à Principi secolari, dalla cui autorità costano meno Sacerdoti, è Vescovo è effrice, ne quanto alle robe, ne quanto alle potestà, che la autorità Ecclesiastica è ristretta per quelle cose che toccano all'Anima, & al regno de' Ciel, dicendo Christo à Pietro, Tibi dabo claves regni Caelorum, & con terrarum, & che potestà non s'ha di intervenire in quella, che tocca il corpo, & il governo temporale. Questa sia bella dottrina si allora egli di provare con li medesimi fondamenti, che vediamo adoptarli nella suddetta lettera, non con l'autorità stessa del Vangelo, e di S. Paolo, e di S. Pietro. Perché (dice egli) Christo in questo mondo non esercitò potestà temporale, e però manca la base à Pietro, e suoi successori, una; e spertissimamente la vedò loro; & questo prova con l'argomento stesso della risposta, che fece Christo à Pilato, Regnum meum non est de hoc mundo; & che Christo in S. Gio: passate le tabelle, veduto, che lo volevano far Re, se ne fugì; che non volle esser giudice fra quei due, che litigavano dell'heresia, che comanda, che si pagasse il censo à Cesare, & egli stesso pagò il tributo per se,

c par

e per S. Pietro che il detto possi alla potestà di Pilato ricorrendo do-
lo per suo legitimo Giudice, & considerando, che hanno potestà su-
peri di lui, Non haberes potestatem, &c. Addega le circolezze stesse di
S. Paolo. Omnes Animi potestates subintusibus subdita St. Non
est enim potestas nisi à Deo. Qui potestatem resistit, Dei ordinamentis
resistit, Qui autem resistit ipsi sibi damnationem acquirit. Non
enim sine causa iudicium portat. Cui resistis, resistis cui tribuimus,
tributum. Adde in confermazione di tutto quello di sopra scritto
de Santi Padri. E da tutti questi suoi fondamenti raccoglie, che non
Vescovo, ne anco il Papa ha alcuna potestà, ne anco sopra i Chie-
reschi, se non per concessione de i Principi secolari, in potestà de qua-
li è di sua carta di sopra, che vogliono.

E chi sarà così cieco, che non vegga, che la nuova lettera dissol-
gata è causata tutta di peso da Maritino da Padova? Ma non hanno
hacuto ardire di essarlo, per esser, e fastoso, e l'opera già stata da
S. Chiesa condannata per herecica, come riferisce Alfonso de Castro
verbo Ecclesia herecisi quarta. Gio. Tarmocostata nella sua forma
de Ecclesi lib. 2. c. 46. Summus contra Lat. b. 1. c. 20. & il Pighio lib.
5. c. 1. & seguita. Che però se per le cause, che da principio disse,
per esser questa dottrina già da S. Chiesa condannata, e dalle citate
Dottori, & altri imparecchie confutata con rispondere alle frasi e
loro ragioni, non accade, che io mi stendi più a lungo contro di lei.

Henrico Ottavo Re d'Inghilterra nel principio della sua disobe-
dienza, che poi divenne aperta ribellia, & si è terminata alla fine in
peccata herecica, publicò simili lettere, & decreti, vietando sotto gra-
uissime pene, che non si obbedisse alle sentenze, & censure del Pa-
pa, & fece firmare contro l'autorità del Papa da un certo Sufano,
che poi fette Vescovo Casellrense dove adduce per la potestà se co-
lare gli luoghi stessi di S. Paolo, & altri argomenti, come si può ve-
dere ne l'opera del Cardinale Palo, che scrisse per la difesa de
la verità della Chiesa.

Lucreo esse ardore nel principio della sua herecia scrisse un libro
De libertate Christiana, nel quale p principale scopo il proposito di
provare, che non si hà da obbedire al Sommo Pontefice. E come
riferisce il Pighio lib. 5. cap. 1. Lucreo ancora esse nel principio
del loro tumulto mandarono fuori in bellissima stampa la suddetta
opera di Maritino da Padova come utilissima à far vedere, & a respo-
ndere ogni scissa, & herecia. Onde se non per altro, almeno per non
temere gli hereci, & per non merere macchia alcuna nell'anima
sua, che hanno sempre havuto di Cattolice pigliate che non do-
uati.

ufficio ma i quali Signori lasciare vli tre simili costati condannati da Santa Chiesa, e massime in volgare, perche di qui si può molto bene vedere che non è intentione dell'autore di trattare realmete, & sinceramente quella materia, disputandola per la verità co Dio, ma che quello hauea be meglio fatto nella lingua Latina sotto un fin di materia di vno si, che vuole ingannare, & sedurre i semplici.

L'istesso si può dire de i due episcopi di Geo. Gerione, quali tradotti in volgare si sono di pari, oltre che giustia, che la dottrina di questo autore è semper stata firmata falsa, & che da all'autorità Pontificia meno di quello, che se le deve. Il Pighio, che per altro lo ha questo Dottore di questo l'accolto, & lo confessa, così il Bellarmino, & gli altri, che di questo fatto scrivono. Certa cosa è, che tenne l'opinione di Santa Chiesa condannata, & molto prima, & espressamente poi nel Concilio Lateranense sotto Leone X. cioè che il Concilio fosse superiore al Papa; il concilio della quale sua opinione egli stesso nel secondo episcopo de gli due tradotti confessò esser stato tenuto in Santa Chiesa fino alli Concilij di Pisa, & di Costanza. Il par si veda che quel di Pisa non fu Concilio legittimo, ma è registrato nel corpo de' Concilij quello di Costanza quanto à questa parte non fu approuato, anzi in esso, noto appartenente Concilio. Martino Quinto publicò la Bolla de gli errori di Valesio, & Giovanni Hau, nelle quali le domanda, che li sospetti di heresia siano trà le altre cose interrogati, se erodono, che il Papa habbia la sopraua autorità nella Chiesa di Dio, ouer si suppone, che sia heresia il credere il contrario, cioè che l'autorità del Papa non sia sopraua, ma ve ne habbia altra superiore. O par si ha da dire con molti gran Dottori, che dall'idecra, & arti del detto Concilio, non si può raccogliere altro, se non che in caso di dubbio se vno sia vero Papa, ouer quale s'è meglio il vero, come tra debbia allora, che erano tre, in tal caso il Concilio sia sopra il Papa, poché il Papa debba il respecto per il Papa, non già che sia superiore al Papa, quando consta, che è vero Papa.

In oltre quando fosse il Gerione male affetto all'autorità della Sede Apostolica, si può facilmente vedere, & in quelle, & nelle altre opere sue. Del che se si farà ragione l'essere egli stato ne' tempi di quella lingua, & scandalosi Galina, nella quale presso al mondo perdè molto dell'antica maestà, & riverenza perche quasi annulla la potestà del Sommo Pontificato. Se non vogliamo anche aggiungere, che ne' suoi tempi la Francia, oue egli nacque, & visse, l'auuto con la Chiesa Romana certa precondemna di alcune sue libertà, Anzi chi leggerà attentamente i suoi scritti, vederà, che egli si pro-

capo-

cipale promotore di quelle ingiuste leggi, che poi furono pubblicate in Bourges sotto nome di pragmática sanzione, la quale poi fu confermata ingiusta dal Rè stesso di Francia Lodovico XI. e come tale da lui riaccata, & cassata; uno poi nel Concilio Lateranense alla sess. 23. fu annullata, e fu dichiarato, che era stata una convenuta nata in tempo di infamia, & contraria alla dignità, libertà, & onoraria della Santa Sede Apostolica.

Ma non posso lasciare di notare una cosa sola, ne gli opuscoli di questo autore, dalla quale si vedrà chiaramente, che nessuno possa avere nel rimanente. Nello passolo primo alla considerazione 23. dice, Non s'incorre nello sprezzo delle chiese, & per conseguenza ne uno scomunica, o irregolarità, quando nella sopraddetti casi qualche Giuriconsulto, o Teologo in sua coscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere, né da osservare, &c. Se avesse pur detto, che una persona privata, e semplice, che non s'intende di queste cose, può rimettersi al detto d'un Dottore dotto, e pio, poteva parlare, ma dice semplicemente di tutti le non alcuna distinzione, che possono stare al detto d'un qualche Giuriconsulto, Teologo qualunque si sia. Dunque un Principe, o una Repubblica, che può, è deve consultarsi da molti, e fare la debita diligenza, potrà lasciare di osservare le censure Ecclesiastiche, le quali per la dottrina de'già Scrittori, e consenso al paese di tutti, è della maggior parte de' Dottori saranno giustissime, perché un qualche suo Teologo, o Giuriconsulto dirà, che sono ingiuste? Chi sentì mai dottrina più falsa, scandalosa, foderosa, e che più distruggesse il fatto ogni obbedienza, non solo alle censure Ecclesiastiche, ma ad ogni altra legge humana, e divina? Se il detto d'un Dottore può fare opinione probabile, & assicurare la coscienza (quodammodo dicuntur aliqui) che l'uomo non ha tenuto osservare le censure di Santa Chiesa, e perché non sarà l'istesso in tutti gli altri precetti humani, e divini? E così qual legge si osserverà giamai? Potrà il Gesuista più chiaramente, e brevemente dire, che non si devono mai osservare le censure; perché è chiara cosa, che non verri mai il caso, che la Chiesa si senta censurata tanto giusta, che non ritrovi il reo, malame se sarà Principe, o Repubblica un qualche Giuriconsulto, o Teologo, anzi più d'uno, o ignorante, o opprobrioso, o scontentato, o adulatore, o altro ignorante più spinto dalla brama della fama, che dalla cura della Fama, & honorifica di quale dica a suo modo.

Non intepò quello San Tomaso, San Bonaventura, e gli altri

Teologi, e Giuristi, anzi con Sant' Agostino nel cap. 75. del lib. 22. contra l' Aulo, d'infino, che in dubbio si ha sempre da tenere per giusto il precetto del Superiore, e si hà da obbedire sempre, ogni volta, che non consta, che il precetto sia ingiusto. Hora sono si possa dire, che una cosa consta, non basta l' autorità di un qualche Dottore, massime se la contraria parte hà per sé i suoi Dottori, e le sue ragioni, ma si richiedano molti Dottori, e molto gravitate, e tali, e con tali ragioni, che presagliano, e facciano certa cosa incerte questa parte, o almeno la facciano alla più probabile: perchè se sarà eguale il dubbio, e la probabilità dell' una, e l' altra parte, si basta da presumere per il precetto del Superiore. Si basta questo, accio si veggia quanto potrà solte la libertà di questo Dottore, o per quanto grande solte la passione, che gli offusca il giudizio, e per conseguenza di quanto poca autorità sia in questo fatto il suo testimonio.

L' altro di disconoscere sopra l' Epistola, che a questi due tratti di Gerson si è stampata in fronte, che tutto è pieno di temerità, seduzione, e errore, dico solo che mentre chiama le scismatiche falsei massime, tratta ancor nel modo del parlare, non che nel concetto gli heretici, che così sogliono con parole contrarie chiosa, e di libertà nominarli, come di Vichio riferisce il Calvo, & il nostro Dottore Tomaso Valdeuse, e si vede negli suoi errori nel Concilio Costantinense, e di Laterano, & altri moderni si vede presso quelli, che s' hanno scritti contro. Mentre ancora nel fine dell' Epistola occorre, e si fa forte con lo scudo della seconda parola di Dio, o si scosta punto dall' uolo de gli heretici massime moderni, quali rifiutando le sante definitioni de Concilii, e le chiese dettate da suoi Padri, & altri Cattolici Dottori si riduce con alla sola lettera del Vangelo, in quale si confidano potere à suo modo tirare, e trasportare Costui sola parola di Dio si ritira, Laterano e el libro de l' heretico Christiano, e nell' affare de l' anno 127. presso al Rossense.

Nella lettera scritta alli Prelati, e Clero sono state nouate diverse propositioni scismatiche, & eretiche, e che offendano le più occhie, ma queste due fra le altre la prima è che con grande calunnia, & insopportabile agguato, la pervertazione, e scandalo, che in questo fatto è nato, lo tribuassero al Reame del Papa, e non alla disubbidienza loro. Chi non vede, che colui parlarla gli istighe cagnona gli si an da lui, quale induce noua, non poca, che presuma la confusione della sante antiche leggi, e costumi?

E legge antica, che i beni della Chiesa non siano sotto la potestà

B

Acc-

feccolare, & vi è il titolo in iure, de immunitate Ecclesiarum. E si come non può la potestà secolare priuare la Chiesa de' beni, che hà così non può priuarla de' la habilità, & potestà di acquistare, e ritenere; perchè questa stessa habilità, & potestà è cosa sacra, & Ecclesiastica, qua esistit in actu, & potestate, come fanno i Dottori; e però, & i beni stessi, e la potestà di habere, e d'acquistarli pendono dalla medesima giurisdizione Ecclesiastica, e non dalla secolare. Come se uno haucisse di sua propria ragione, autorità, e potestà di comprare mercantile in uno stato, non si gli potrebbe impedire tal potestà con fare una legge, che niuno dello stato gli potesse vendere, perchè così il verrebbe per indiretto à priuarlo ingiustamente della sua ragione. Similmente, che la Chiesa possa acquistare beni stabili, è so hanc apertissimo, vniuersalmente riconosciuto in tutti paesi Cattolici, & in Vniuersa stessa, doue hà pot acquistare quelli stabili, che di presente possiede.

Et si dicono in diuersi, che Ferdinando Re di Castiglia fece una simile legge, non, che alla Monarchia di S. Domenico di Madrid non si potesse ne donare, ne lasciare cosa alcuna. Io risponderò a questi Signori con le parole di S. Ambrosio a Teodosio Imperatore, *se non sunt errantes, si quando se corrigentem.* E vero che questo Re vedete le molte, & lunghi sue dotazioni, che a quelle Monache si faceuano indotta da alcuni suoi consiglieri feci tal legge; ma come si riferisce nelle historie dell'ordine di S. Domenico scritte da Ferdinando del castiglio lib. 1. cap. 42. & come l'Autore quella collare per pubbliche finanze, che in quel conueno si conferuano non si tosse ciò intese Gregorio IX. Papa che gli scrisse sopra di ciò un suo Breue dato in Vniuersa sotto il dì 27. Marzo 1233. & il Re, come pre. & apostolico che era, alla semplice monitione del Papa subito obedi, & rinocò la legge che fece hauere, anzi al Monasterio concessè molte grazie, & priuilegi.

Nè vale la potestà ragione; Ha potestà il Papa far legge, che i beni sua uolrà pesserenti alla Chiesa, non passino mai più a' laici, dunque può il Principe laico similmente far giusta legge, che i beni de' laici non passino alla Chiesa. Non vale dire questo modo di appromissioni per similitudine, doue le condizioni delle cose fossero identiche, come fanno i Teologi, e Giuristi.

Hora nel fatto nostro sono molto di scenci, e le leggi di loro, e le ragioni di esse leggi, e le due potestà Ecclesiastica, e secolare, dalle quali queste due leggi si fanno.

La prima; & euidente ragione di diuersità è, che i titoli sono liberi

beni padroni del suo, e non il profano, che vogliono dissipare
fatti bene in pregiudizio suo, e della sua posterità, e perciò è ragio-
nevole, che siano lasciati liberi, che profano al onore, se loro piace.
Ma Prelati, e Rettori delle Chiese sono solamente amministratori,
è esclusi sempre de' beni Ecclesiastici, de' quali alcuni potrebbero
bene spesso in pregiudizio della Chiesa, e suoi successori dissipare
il tutto, e però è giustissima la legge, che non possono al onore, ef-
ficando in questo la Chiesa come i privati, i suoi beni, secondo tutte
le leggi, essendo da altri maneggiati, non possono alienarsi, e se il
alicuius, si concede loro la restituzione ad integram. Onde non
pessa l'alienazione de' beni ecclesiastici, che si eliggeranno quelli
loro ragione, e dicono, che le leggi Ecclesiastiche s'interdicono
dell'uso. Che se baserono bene voluti i fatti Civili, & fossero in-
fermati di quello che si offesa, e nella corte di Roma, se alcune,
vedrebbero che quella legge non ha altro fine, se non quello giu-
stissimo, cioè che non si dissipino i beni delle Chiese, come si di-
perrebbero senza essa legge, la quale non è in odio d'alcun, ne per
alcun cosa di esse sola, e essendo che è universale, che i beni di Chie-
se non si possano alienare, ne in loco, ne in persona Ecclesiastiche, ne
in altre Chiese, & in ogni par. Quello sì, che in odio della Chiesa, &
ad esclusione de' gli Ecclesiastici soli, e la nuova legge de' Signori
Veneziani, perchè possono alienare i loro beni d'alcun in ogni
altra, e qual si voglia persona, venderli, lasciarli, e commutarli, spen-
derli e spenderli in ogni buona, se in ogni mala opera. La sola Chie-
sa è esclusa, che a lei non possono essere lesioni contra tutte le leg-
gi antiche con tante opinioni de' Dottori, e buone usanze, che nel-
la validità de' testamenti, e legati, e nella detrazione della falciata,
de' altri simili casi sono più favorabile la più causa della Chiesa, che
le altre. Oltre che il sì, che si permette la vendita de' beni d'alcun
Ecclesiastico a persone laiche, ogni volta, che convenga, che ciò non sia
danno, ma in utilità della Chiesa. Anzi ne' pubblici bisogni per di-
fensione de' Regni, & Repubbliche si deve concedere la sede Apo-
stolica le decime de' beni Ecclesiastici a Principi secolari, & chi
leggerà le nostre memorie, che ha per tal causa concesso ancora,
che si vendessero le possessioni, & altri beni liberi della Chiesa. Che
però quando si vede, che non solo la ragione della legge è diversa,
ma anzi le leggi d'alcun sono diverse tra di loro.

La seconda ragione di questo sì, che come ho toccato di so-
pra, le cose della Chiesa, e della Religione non solo tra Cristiani,
ma tra tutte le genti, e nazioni furono sempre più favorabile di

quello del secolo. Onde non è consiglio se una legge sarà ragionevole, e giusta in favore della Chiesa, quale di sua natura è favorabile, & una simile legge non sarà giusta se sarà contro la Chiesa essendo che verrà a disfavore, che di ragione si deve favorire. Come si può vedere in questo esempio. Che è lecito le cose profane conferire al culto di Dio, e per non è lecito le cose sacre conferire ad altri profani.

La terza ragione è, che i laici amano, e le loro famiglie e famiglia, e però non è necessario, ne ragionevole, che siano forzati in perpetuo con servare i suoi beni, & non possano alienarli, ma le Chiese, e Religioni sono perpetue, & però alla loro perpetua conservazione fu conveniente si possedesse con tal legge, che in perpetuo si conservassero, e non si alienassero i beni loro. Come anco si vede haver fatto alcuni Regni, e Repubbliche le quali perchè aspirano alla perpetuità hanno fatto leggi, che le le terre, e beni del publico non possano alienarsi.

La quarta ragione è, che non sono pari queste due potestà Ecclesiastica, e Secolare, ma la Ecclesiastica è superiore. Sò che il contrario hanno insegnato molti heretici antichi, e moderni, contra i quali con autorità di scritture, de Santi padri, e Concilij hanno sostenuta la verità santi, e Cattolici Dottori, ma perchè la presente controversia non è con heretici, ma con una Repubblica che sempre è stata, & che sono possessione di Cattolici, & noi dobbiamo, che quelli, che d'altro il contrario, e tra gli altri il detto Martino da Padova, furono però condannati essi, & i dogmi loro per heretici, & che i Cattolici Dottori tutti convengono, che la Chiesa, e lo spirituale ha potestà sopra il temporale, o ha diretta o indiretta (che ciò al presente negatis poco importa) & all'incontro non ha il Principe secolare potestà alcuna sopra lo spirituale, & Ecclesiastico. Anzi questo stesso conobbero i filosofi gentili, & lo insegnò il lume della natural ragione, dalla regola del quale non si può sottrarre e biasque non vuol anco concedere, di non esser buono ragionevole.

La politica, e la Religione non possono reggere in distincti paesi separati con monti, fiumi, & altri confini; perchè ciascuna naturalezza d'huomini, & ciascun hanno in essa, e stende favore di Dio, & a lui soggetto deve haver in se Religione, con che renda a Dio il debito tributo del culto, & adorazione. Dovendo dunque nella stessa Repubblica essere insieme Polizia, e Religione, tra nec essario, che non contraddice del pari, acciò le differenze, e distinzioni,
che

che vi potessero nascere, non fossero interminabili, e che bisognava fossero subordinati l'una all'altra, che dove non è ordine è confusione, e dove tutte le potestà non si riducono ad una suprema non può esser buon governo, che con tale argomento presso Aristotele, e gli altri filosofi tra tutte le cose riferisce una sola prima, e suprema; & va solo Dio. Hor vediamo quale delle due ha da esser subordinata, e soggetta all'altra. La Poltita si impiega in procurare la felicità di questa vita terrena, la Religione in quella della celeste vita, La Poltita ordina tutto il corpo della Repubblica sotto un Principe mondano, la Religione sotto, e la Repubblica sotto, & il suo capo sotto all' supremo Capo, & Signore eterno, la Poltita regge, & governa quelle cose temporali, la Religione ne indirizza allo eteree, la Poltita si occupa per il più in quello che tocca al corpo, & alle cose corporali, la Religione in quello che concerne la salute dell'anima. Chi non vede dunque chiaramente, che si come si soggetta l'uomo a Dio, il corpo all'anima, e il corpo questa vita è ordinata come via alla Celeste Patria, e queste cose terrene come scala alle Celesti: così è soggetta, e subordinata la Poltita alla Religione, & il Principe, e governo temporale al capo della Religione, e della Chiesa? Conobbe questo il sacrosante Platone, il quale la vita politica paragonò ad una navigazione, nella quale sotto il governo del Principe s'aggiungono i faggi, & altri intoppi, che potrebbero disgiungere i buonaventi, ma la Religione, & il culto di Dio rassicurò il porto della felicità humana, al quale la Poltita ne conduce, e nel quale la vita humana si riposa. Vani dunque Platone, che la Religione sia de' fini, la Poltita de' mezzi, & vie di giungerla.

Ma chi è quello che non sappia, che s'è due arti, se una tratta il fine, e l'altra i mezzi, quella de' mezzi è sottoposta, e regolata da quella del fine? il freno è mezzo, & milramente per cavalcare; l'arte dunque, che fa freno sarà sottoposta, e regolata dall'arte del cavalcare; e se tra loro nascerà conflitto, come a quale habbia il farsi il freno, non haverà da mutarsi la misura del Cavallo, o l'arte del cavalcare secondo il capriccio del freno, ma il freno ha da seguir la regola prescritta del Cavaliere.

Eda questa dottrina di Aristotele, & di Platone ne seguono due conclusioni di grandissima importanza. La prima è, che per esser la Poltita subordinata alla Religione, se della medesima materia vorrà far legge il Principe secolare, e della medesima materia Ecclesiastica per quelle cose d'istrua, è della ordinata, entro in
quanto

quanto può ordinarsi al culto di Dio; haaverà Ta potestà secolarj à subiectarli, e sottoporsi à la legge Ecclesiastica, e non potrà fare legge contraria. Prendiamo per esempio il contratto del matrimonio, il quale è di sua natura contratto civile, però per essere insieme subistrato come fondamento al sacramento del matrimonio, e perciò haauendo fatto legge la Santa Chiesa nel Concilio di Trento, che i Matrimonij clandestini siano nulli, & haauendo annullato il Sacramento con annullare il suo fondamento, che è il contratto, cioè con rendere inhabil le persone a poter in tal modo contrahere, non può, ne potrà mai alcuna potestà secolare far legge contraria, che simile contratto sia valido, come è cosa chiara, & concessa da tutti Dottori Ciuili. La seconda conclusione, che se ne trae è, che per essere i mezzi di sua natura ordinati al fine, e non per il contrario, & essendo tutto il temporale della Republica, e le persone sicile di essa ordinate come à suo fine al culto di Dio in questa vita, & al godimento dello stesso nell'altra, potrà bene giustamente la Chiesa impedire, che le cose già sacrate, o dedicate à Dio non risorgano indietro, e contra il debito suo ordine, non si ritraggano dal fine à mezzo, ma non potrà già la potestà secolare impedire, che le cose temporali non cammino al suo fine naturale, e non siano, se così à loro padroni piacerà, donate, e dedicate al culto di Dio.

E quello prouo te di più con quest'altro argomento. Nissuna potestà temporale può impedire, che l'uomo non consacrati, e dedicato la sua persona à Dio con i fatti ordini, e Religiosi professando, dunque niuno potrà impedire, che non gli consacrati, e dedicati le rebbie suo. Gli empj tirani voleuano forzare le pie Vergini a resistersi nel secolo, & maritarsi, & impedire, che non si sacrasero à Dio; ma perchè trasgredito il lor precetto, e leggeuano più tosto patire il martirio, che obbedirsi. Valente Ariano come in molte altre cose, così in questo fu stimato pessimo peccatore della Chiesa Cattolica, che impedua il progresso delle Religioni de Monaci, anzi del Monacato gli voleva ritrarre alla radice. E se Martinus Imperatore fece legge, che i soldati non potessino farsi Religiosi, ne si ben tolse come di cosa ingiustissima, della quale se haueuaria à rendere stesso conto nel giudicio di Dio, ripreso da S. Gregorio il grande, come il legge nell'Epistola sua 61. del 2. lib. Anzi à quella sua impietà, & ad altri suoi portamenti verso Santa Chiesa attribuiscono comunemente gli Historici, l'incelsitudine sua, che egli fece, che perdè l'Imperio, & vide ucciderli

maniti gli occhi cinque figliuoli, & un fratello, & afflitta tutto il suo sangue, si unì agli uolto miseramente uersa. Et egli stesso accorso di esserliere la guida sostenne di Dio, che perciò gli venne sopra, poiché ne fu la morte di lui: quelle parole, Iustus et dominus, & reddam iudicium tuis. Di non altro Principe, di nuovo Regno, o Republica Caribiana si legge mai, che facelle legge, con la quale proibisce il passaggio, dallo Ibero Ianco, al sacro e Religioso, se non farsi da poco in qua nello Stato de' Wisconsin, dove lo stesso, che in alcuna Città ad esso si fatta legge in odium Religionum, che chi protesta in Religione, non possa pretendere così alcuna nelle heredità paterni, vnto quello passaggio ad essere stato impedito almeno indirettamente e contra le leggi comuni, civili, & Canoniche, che in questo Religione fanno la così del Religiosi più presuppista delle altre.

Ma che dico io della potestà civile, e Politica del Principe, o Republici? manca la potestà naturale del Padre sopra del figlio finché nelle stesse parole della legge Dyana, se ben può nel resto sopra di lui, & può uentrare altri suoi contratti, e voti può non può impedire, che non passi a i sacri ordini, o alla Religione, come insegnano i sacri Concilia, & i sacri Padri, e tra gli altri S. Gerolamo, il quale scrivendo ad Eliodoro, che se ne venisse alla Religione, gli dice, licet spatio en re, & scilicet uerbis, uera, quibus re ueritas, ueritas ostendat, licet in hunc Patre iacet, per calcantem perge potestem, sic utiq, oculis ad uerissimam crucis uocula, solum pietatis genus est in hac re esse crudeliter. E vero dunque, che le persone, e le costanze sono sotto la potestà secolare, mentre rimangono laiche, ed si come nè il Principe, nè il Padre stesso può portare questo passo alle persone, che non desiderano se stesse a Dio, e distinguono sacre, & così estano dalla loro potestà, così non può la potestà secolare chiedere questo passo alle robe, & beni temporali, che non tendano al suo uero, & ottimo fine, e non essere dedicate al culto, & seruitù di Dio. Onde si come sarebbe debolissimo, anzi ridicolo argomento si dice può la Chiesa far legge, che i Preti, e Frati non uentrino al secolo, dunque potrà la potestà secolare far legge, che i Secolari non si passano far ne Preti, ed Frati. Così se niente meno è simile l'argomento fatto di sopra, cioè, che la Chiesa fatta legge, che i beni della Chiesa non passino a laici, dunque può anche il laico far legge, che i beni laici non passino alla Chiesa, che in questo argomento come si è detto non sono simili, nè le leggi stesse, nè le ragioni di esse, nè le potestà

sta delle quali si fanno.

Nè meno vale l'altra ragione, che adducono, cioè tutta la potestà, effrenata, & immatura, che hà la Chiesa sopra le cose tempo rali è stata à lei concessa da Principi secolari; Dunque può essere loro levata, & moderata dagli stessi. Si potrebbe negare benissimo questo loro fondamento, & non mancherebbono ancora ragioni & Dottori per provare il contrario; ma detto, che così fosse, non si seguita quello che pretendano. Se può liberamente dominare, ma non si può rinocare à sua voglia la donazione. Si libero al Popolo eleggere il Principe, & dargli potestà sopra di sé, ma non può già per loquagliela, & à sua voglia ribellarli. Si possono offendere, & confiscare le cose à Dio, ma non possono senza sacrilegio rapigliarli. Così dunque possono i Principi in honor di Dio concedere quelle gracie, & immunità à Santa Chiesa; ma non possono senza ingiustizia, & sacrilegio rinocarle. Onde gli stessi Dottori de gli università citati per loro, cioè Soto, & il Contrariano stesso, se ben sempre più del giurbe abbassa la potestà Ecclesiastica, & troppo innalza la secolare, in quello però dicono, che non Principe, nè meno tutti i Principi insieme possono rinocare, & derogare alla effrenazione, & immunità di Santa Chiesa. E questo quanta al primo capo del quattro, per i quali sono eliminate le contese.

Quanto al secondo similmente è legge antica, che le persone Ecclesiastiche siano sacrosante, e puritate da farsi Prelati, & non senza loro consenso, & vid il titolo in pace de loro competenti, & così si osserva, e si è osservato trà Cattolici. E se Martinus da Padova insegnò il contrario, sia esso, e la dottrina sua dannata di herezia. E se Henrico Octavo d'Inghilterra fece il contrario, lo disse come heretico autore di nuova, e falsa dottrina, e di ogni colpevole in quel Regno. Non così fece il Rè Henrico Secondo suo padre, che come scrisse Reginaldo Polo al lib. 3. offendegli da un Sacerdote solomas i sudditi, & cagliare nel Regno ribellioni, e guerre. esse mostrono le migliaia delle persone, havendo castigati gli altri congiurati costui non andò egli toccare, per essere Sacerdote, ma lo consegnò à suoi Giudici Ecclesiastici, che secondo le loro leggi lo castigarono. Et Henrico Secondo stesso, sotto al quale si vide il glorioso San Tomasso Cantuarino, quantunque da principio facesse leggi contrarie all'immunità delle persone, e cose Ecclesiastiche, quasi le medesime, che hoggi pretendono i Signori Vintura, pare alla fine le conobbe per ingiuste, e le rinocò, come scrisse

Oratio Regis Henrici, nelle vesichie di quel Regno all'anno 1172.

Che non si possano edificare nuove Sinagoge senza licenza, & concessione del Principe, è antica legge nel Codice tri. de Iudeis, & Gallicis, ancor il Sacrolego suo de' Orde non vada numerandosi; Ma che senza licenza de' suoi non si possano fabricare nuove Chiese al vero Dio, è legge nuova, & nuova costume perché se' loro se sempre lecto a gli Ecclesiastici concessore le Chiese, & il culto d'altro quanto prepotessero.

Finalmente, che la cosa concessa in costrozzi, o frudo, finita la linea, o il tempo della concessione ricorra al concessore suo diretto Padrone, è legge antichissima, venerabilissima, osservata in tutte le nazioni, cristiane antiche, e barbare. Legge nuova è quella, che, pochi anni sono, hanno fatti i Signori Vantani, che i beni della Chiesa concessi in costrozzi, oltre finito il tempo, o la linea non ricorrono alla Chiesa. Et qui non possono dire, che la legge loro dell'onga de' heretici, prima che d'antiquo Ecclesiastico, perché de' beni concessi in costrozzi il dominio diretto rimane alla Chiesa, e sono suoi, & che il dominio utile, si consoli e si dirotta il ragioni già acquistata alla Chiesa, alla quale non può pregiudicare la potestà secolare. Et è stato scritto da giudicanti, che questi Signori in copia delle loro lettere, come sono in mano de' martiri, e finiture, che qui si sono vedute, si sono posti in difesa, ne poi hanno risposto una minima parola di quello capo, perché adintre il vero bisogno, che si diano per tutti, che qui non hanno, ne possono pretendere ragione, o calore, & apparenza di ragione alcuna, ne possono adirare alcuno, ne ritrovare, e vedere, che non dia loro il torto, ancorche quella causa fosse giudicata dal Turco, Persiano, o Tartaro, perché ancora esse intendono, o danno in frudo, & finitate le linee, o il tempo, si offeriva arca tralose, che la cosa in custodia ricorra al Padrone. Onde quando bene i Signori Vantani potessero dubitare, o tergiversare ne gli altri capi, (il che non possono fare per le ragioni sudette) in questo non hanno che dire, & bisogna che si arrendano. Et essendo che nel monasterio intornato con sufficienti scritture trà gli altri capi, per i quali si minacciavano le censure, e tra uno quello per se solo basterebbe stesso, quando altro non ci fosse mai; e nel termine prefisso non hanno a questo obbedito, non possono lasciar di vedere, & non cedere; che siano incorsi nelle censure, e che le censure siano guardiche, e valide.

Hora per tornare à quello, che di sopra si dicea, se è vero, come ogni huomo sa, che colui perturba la quiete, & ragione gli Scudali, il quale fa innovazioni, & muta lo Stato delle antiche Legge, & giuste leggi, e costumi; chi non vede, che di ogni perturbazione, e scandalo, che ne segua, si deve dare, e farsi sempre da castigare spassionato data la causa, non al Papa, che fa quel, che deve in considerare le debite, & convenie Iustitiam di Santa Chiesa, ma a Signori Vostri, i quali hanno voluto introdurre nuove leggi, & vitanze contra alle antiche leggi, costumi, e Sacri Canon, alla comune opinione de' Dottori Cattolici, & al rispetto suo, e costume?

Nella stessa lettera scritta a Prelati, e Clero è stata annotata un'altra cosa pignonevole, che in essa si dice, che il stesso Apostolico ha fatto publico contro quello, che le divine scritture insegnano. Quello poi che pretendono insegnarsi nelle divine scritture (come se si raccoglie dalle loro lettere, e trattati) è quello, ch'essi, e gli altri Principi secolari habbiano immediatamente da Dio, & de' suoi diano potestà sopra tutte le robbe, e persone del suo stato, e che però il Brevé del Papa sia contra le divine scritture, perche comanda cose contrarie la suddetti loro asserta potestà. Quasi, che la chiave della scienza, & vera intelligenza delle scritture fosse da Dio data al Senato, e Doge di Venezia, e non alla stessa Sede Apostolica, & quasi, che non fosse straniera bastanza, e superchia a dire, che il Papa habbia fatto contra alli Sacri Canon, & altre leggi, & ragioni positive, & non malbiarsi, che hanno fatto contra quello, che insegnano le scritture. Risponderà alcuno, non dicono, né pretendono questi Signori, che il Papa habbia nella sua mente erudite, o detto così contra la verità delle sacre lettere, ma che habbia o perduto contra quello, che comandano le sacre lettere, o che non è attribuito a quella stessa Sede errore di fede, o di dottrina, ma a quello Papa particolare peccato d'opera, il quale essendo huomo può peccare come gli altri. L'istio di disputare al lungo sopra di quello, che ci sarebbe troppo, che dire, asserito solo una cosa, che questa non è nuova opinione di questo Papa, cioè che la Sede Apostolica possa comandare à Principi secolari in ciò che concerne la instruzione delle persone, & robbe Ecclesiastiche, e per tal causa scomunicarli, che quello è quello, che i Vostri dicono esser contra le sacre scritture. Questo stesso hanno creduto gli altri Papi avanti à quello per tanti secoli, quello hanno publicato, e praticato nelle sue Bolle, e decreti, & non solo i Papi, ma anche i Concilij, etiam generali, come il Lateranense vltimo nell. 2. de' Indictione nell. 11. cap. 10. e quella loro eruditi-

za, e dottrina hanno rigiſtrata, & succeduta in corpore iſte con
puro color verò, de' iſte orate ſpicolatum, de' ſarò sempre te me,
de' ben e' Bodeſim alienando, vel non; dunque ſe a iſto errore in
quello contra le diuine ſcritture, ſarebbe errore non di quello par-
ticolar Papa, ma di quella ſanta Sede, e ſarebbe errore non ſolo del
colui a, ma i nome di ſede, e dignità, moche ſi verrebbe con pu-
bliche leggi, non ſolo ad inſignare a tutta Santa Chieſa, ma etiam
à conuenire ſine queſi orate le diuine ſcritture. Et ſi è eſſi, che non
può errare contra le diuine ſcritture quella ſanta Sede, della quale
le ſtelle ſcritture promouono, che non preſumano contra di lei
le potè infernali, per la quale ha pegato Chriſto, che non manchi
mai la ſua fede, dunque errano contra le ſtelle ſcritture quelli, che
dicono che quella ſanta Sede erra.

Nell'altra lettera poi ſcritta alle Comunità, et addeſſi non è ne-
ceſſario riſpondere alle loro ragioni, perche non preſumano, e quan-
tunque loro li concederſino tutto, non verrebbero mai a prouar
altro, ſe non, che quelli diſordini, che preſudono eſſere nel loro
deſiderio, hanno ſubugio di preſudono, e di legge, & che però ſe
ne farà ſana iſtitutione ſapere, à chi tocca à fare tali leggi. ſe
ray conueniente, che conſiderando à far le leggi, e preſudono neceſſarie:
Ma no ſi può preſudono, che alla potèta loro applicargli ſar tali leg-
gi ſopra le coſe, & perſone Eccleſiaſtiche.

In quella lettera poi ſi ſe altre coſe è diſpuato ſimilmente
a tutto, ſe non a quelli, che per altro ſono a quella Republica affe-
ſſione ſimilche delle perſone religioſe, e della diuotione di chi do-
na o laſera alle Chieſe, e della ſocummanza, & altre coſe ſe di ſan-
ta Chieſa non ſolo habbano hauuto con laſto, e poco più conceſ-
to ſi ſe non con parole di diſprezzo, e di legge le habbano nomi-
nate, ma con quelle iſteſſe parole, con che ſogliono gli heretici
diſprezzare, e ſchermare. Che quantunque ſi creda, che quella ſe-
gna non habbano per Dio grato gli ſtati mondani, e tutti di quella
buona macchia de' heretici, di qui però ſi può vedere, quanto poſſa
la paſſione, che ha potuto ſpingere perſone Catholiche, & per al-
tra tanto potènti, e pie, à parlare delle coſe ſi cre con sì poca pie-
tà, come a punto ne parlano gli eretici accuſa di ſanta Chieſa. E ſe
nel principio di quella parte ſi è qui ſi è giouato, ſi può vedere il gran
pericolo, che vi è, ſe può uenire di armare più pieno à peccato.

La diuotione, e pietà di quella, che dorano, & ſi ſe uenire alle Chieſe,
ſi è chiamato, ſemplicità, e per conſequente queſi tali chiama-
no ſemplici, e ſuocchi. Vedeſi ſi na potuto heretico condanna-

so nel Concilio di Costanza, e tra gli altri errori suoi il 38. de 33.
erano quelli, *Utare Clerum est contra regatum Christi. Sive hoc*
Papa, de Constantino Imperator, peracrunt Ecclesiam detinendo. Il
nostro Dottore Valden si nel prologo del lib. 4. tom. 1. siconta,
quanto quello heretico hauesse a male, che le Chiese, e Religioni
hauessero bene alcuno, & che auera esse si dolera, & affigerera,
che erano Religioni troppo arricchite, & che ancor esse auera
miseramente sopportando, quarta parte dell' entrate del Regno
confissavano. E nell' articolo 1. al cap. 3. paragona il male effetto
di questo heretico a quello di Giuda, che non poteva patire, che il
pretioso vnguento si spargesse in honore, e seruitio della persona
di Christo, & perciò a lui che fatto gettato. *Vi quod pretioso hinc*
Sec. il dice quelle parole. In Domus moderni simili studio manna
donatum ab elemosyna reuocant, de vbi donatarios non conuincunt,
terro et eos confitentis fraude legis, quos non superant ratio-
ne. Et qui non si dolent grandemeter in seruire, che auco è di no-
stri si simili robba gettata, e perduta, e malamente goduta da greua
otiosi quell' vnguento, che il vero si sopra il capo, e piedi di Christo,
cioè quelle entrate, che si lastrano alle Chiese per culto di Dio. Ma
che dico alle Chiese? Giuda mostrava almeno non haure a male,
che il dante a posare, ma stesso manco ad Hospitali, o altri luoghi
per in seruire bene de' posare il può lastrare. Il detto heretico si-
me il Valden si lib. 4. art. 3. cap. 39. dicea anch' egli nel suo libro in-
titolato Speculum cristiani Ecclesie, che Costantino, e gli altri
che hanno dotate le Chiese erano fructuosi, e fructuosi finalmente
chiamati tal dotati non, con quelle parole, & Dottori siccitate, &
de ali fatto, qui hac adiuuant Antichristum, et abolerent de sic vng-
uendo Sec. de più basso, patet quod cum à lege diuina, quare huma-
na illa dotatio est statuta. Et quello è molto simigliare a gli heretici,
quando parlano di questa dignitate, o pur dotazione di Costan-
tino.

Nella stessa lettera si dice, che gli Ecclesiastici godono otiosamente
i beni, e più a basso si aggiunga, che sono sciti per le molte
richieste, & otto insolenti, e così vengon chiamati greua
otiosi. Il primo, che chiamò i serui di Dio otiosi, & il seruire a Dio
non, fu l'empio Tiranno Faraone nell'Esodo, quando si dolera di
Moise, & Aron, quali voleuano menare il popolo nel deserto à si-
crificare a Dio, dicendo, che gli seruano il popolo dal lavoro. Ser-
per il qual luogo Origene nella Homilia terza dice quelle belle
parole, *Deum cum Faraone est populus, & la uen, & lacum ope-*
riunt

raar, & in pulvis occupatus, nō cum patet perueni, sed restit in-
cedens. Se vero sic et populus, uolo ire uiam triū dierum, & serare
Domino, sicut dicit perueni populum per Moysen, & Aaron.
Hic et quoque si Moysen, & Aaron, uel prophetas, & sacerdoti-
alis sermo aut uerba, saltem ad finalitatem Dei eam de seculo, re-
mouere, omnibus que possidet, attendere legi, & uerbo. Et, si-
tem ueluti uiam, & amicos Pharaonis diuinos, Ecce quomodo
seducuntur omnes peruersitate adolescentis, ut laborant, aut
miserent, ut aliquid agant quod proficiat. Quod est serare Domino
Laborare uolent, uti occasione querunt. Hic erant tunc Pha-
raonis uerba, hinc de uerbo sequitur amicus eius. Sed qui Origene-
Valente interpretare heretico Ariano, antea esse chiamato, &
Regali gente uicini dell'orto, ignauis & dolo, in qua la regala
legge del Codice, titolo de decimationibus, che e la uigilima sista-
tali, quale comandata, che li Moysi fossero casti da i deserti,
& forati a militare. Gli heretici uero della Contone Magdebur-
gensi nella Contaria sista al cap. 6, raccontando d'un certo Anato-
lio, che essendo garzone d'un mercante, & uicini alle uie, uita liceta
e in oratione, & digno, questo ritirarsi a uita Religiosa, & cha-
mato, ritirarsi in un dabo uicino, & uita otiosa in turpe, & ignota
uicini se considerate, & final modo di parlare e molto simile
a Luciano, & Luciano stesso ne suoi libri, massime dove impugna i ro-
mi moralisti, & la uita Religiosa. Onde si vede, che il chiamare i Re-
ligiosi, & Ecclesiastici, che firmato è Dio gente otiosa e que-
reza antica deturata come Paganos, & Valente, & de gli heretici, che
però per questo solo non dotavano mai questi signori saltare
questa uerba querela, & uir tali parole.

Finalmente le Coste del Papa le chiamano suo uolgaris, & sol-
te uerba, con parole molto innocenti, & scandalose, cosa, che uero
esse e molto simile, & conuicta a gli heretici di non far cenno
delle Romane, & de altre coste Ecclesiastiche, ma barbariche,
& illeggiate. Alfonso de Castro uerbo excommunicationis riferisce
questa come dottrina di Lutero, Excommunicationem non esse ti-
mendam. Nel Bolinò si legge, che l'articolo 4. de l'istesso Lutero
era quello. Docendi sunt Christiani plus diligere excommunica-
tionem quam timere. E medesimo insegnò Vichio, come si uer il
detto Castro, chiamando la scomunica coste del Diavolo. Con
simili parole di disprezzo la nomina molte uolte Lutero nell'ope-
re sue, uero me in quella, che scrisse contra la scomunica di Lé-
on Decimo.

Non

Non hebbe della Romanica il basso concetto, ne la feroce ar-
de volgere il glorioso Imperatore Teodosio, il quale se veramente scaturì
non dal solo pretro Pastore di Santa Chiesa, ma da un Vescovo, &
Vescovo d'una Città al suo Imperio soggetta non replicò, non dis-
putò, ne meno superbiamente il arrogò di volere egli giudicare
della sentenza del suo superiore: se era valida, o nulla: ancorchè il
fatto di Teodosio haavisse maggior apparenza, e potesse con qual-
che color di giustizia esserli meglio, che il profano furore di que-
sti Signori Vescovi, poichè non haueva posto le mani nelle cose
sacre, ne in persone Ecclesiastiche, rispondeva le ragioni di Santa
Chiesa, ma nel popolo fedelmò di Teodosia Città del suo Imperio,
ne la quale à fine di popolo erano stati uocati i suoi magistrati.
E se nel castigarli non offerò la consueta forma giudiziaria, mà
comandò, che dall'esercito fosse quel popolo tagliato à pezzi;
haurebbe potuto pretendere, che si come à farer di popolo faro-
no i suoi giudici uocati, così haueva egli potuto giustamente com-
mandare al farer de soldati, che costosamente castigassero quel
popolo à modo di giusta guerra, e non di feroce giudicio. E per
non replicò, mà il sottopose alla sentenza del la Romanica, e ba-
stò a lui di vedere, che era sollicito da Giudice competente à lui
in quello fatto superiore per tenerla e ritenuta come giusta: Onde
fue penitente otto mesi in contrarre lagrime, e singhianti, & con
ogni obbedienza effluenda, quanto gli fu imposto, humilmente
procurò, & ottenne l'assoluzione.

Ne meno fece si pace come della potestà, & autorità di Santa
Chiesa il grande Imperatore Costantino, il quale come scrisse Ri-
fino al lib. 10. c. 2. & il riferisce 11. q. 2. c. *securam Ecclesiam*, non
solo non il arrogò autorità alcuna sopra gli Ecclesiastici, mà prega-
to da Vescovi del Concilio Niceo à giudicare come loro querela,
e differenza rifiutò di farlo, e disse. Voi da tanto haueo potete
essere giudicati, perchè sate riferati al giudicio di Dio solo, & es-
sendo stati chiamati Da, perciò non douete essere giudicati da hu-
mani.

Qui risponde il Dottore di Teologia, tenete delle otto proposi-
zioni, che questo non disse Costantino, perchè in effetto era scri-
tissi, ma che fu quello un eccesso della sua pietà, & benignità, &
colla forza uoce risponderbbe al fatto fedito di Teodosio. Mà se
dico à lui, che il risponder quello è un eccesso della sua impietà, di
uolere per farli huomini più, farli bugardi, & per fidar la sua ba-
gia da lui malamente provata con luoghi peruersamente interpre-
tati

mai di scrittura attribuire ad un Imperatore tanto virtuoso , e san-
to, che esso dice meglio, e quel che è peggio, la prova con due lan-
ghe di scrittura. Ego dixi Deo esto. Et Deus fuit in Synagoga
Deorum, in medio inter Deos deorum. Et è chi si hauro mai à
credere, che parli da scrittore dica la verità, come la intende, se non
si crede ad un così lodato Imperatore, mentre parla di cose tanto
sante, e le prova con la scrittura, regola, & fondamento d'ogni
verità?

Seggiongè l'istesso, che quello, che dall' Costantino, cioè che
gli Ecclesiastici sono riservati al giudicio di Dio solo, non può esser
vero, per che (dice egli) se seguitasse, che ne arge potessero di-
fer giudicio de' suoi Prelati. Certo sarebbe stata gran meraviglia,
se questo Dottore avesse havuto meno sottile logica di quello,
che si habbia erronea, & empia Teologia. Rispondo dunque, che
non segue quel, che egli pretende, e ne dà l'esempio. Questa è
verissima proposizione, gli Angeli non hanno superiore in perfec-
tione di natura, se non Dio. Et non per questo è lecito inferre,
dunque un Angelo non è superiore all'altro, ne è più perfetto un
Serafino d'un Cherubino: poiche questa proposizione non si deve
intendere di quello, ò di quell' Angelo in comparatione de' gli altri
Angeli, ma si bene si prende universalmente, & vaglia' dir col-
lectivamente di tutti gli Angeli in comparatione alle nature superio-
ri. Così Costantino ragionando li Vescovi d'un Concilio gene-
rale, che rappresentava tutta la Chiesa, disse benissimo, voi siete ri-
servati al giudicio di Dio solo: perche sopra tutto il corpo di tutta
Chiesa includendosi, e le membra, & il capo di lei, non vi è giudic-
co, se non Dio, dove sopra gli Imperi, e sopra la sua Re superiosa,
quello Imperatore, che s'era capo, conobò, & confidò da basso
di Dio esserli il giudicio Ecclesiastico. Non ragiona Costantino
de' gli ecclesiastici in comparatione de' gli altri, che quello non
è a proposito suo, ma per rendere ragione, perche rifiuto g' radica-
re sopra quelli Vescovi, comparò la potestà Ecclesiastica de' Ve-
scovi con la maestà d' Imperatore, e disse, che l'Ecclesiastica può
giudicare sopra la secolare, etiamdì Imperiale, mà la secolare non
può giudicare sopra gli Ecclesiastici. Con dire Costantino, così
Vostri, così comandò egli stesso, che s'esse da loro tenuto & ob-
servato, come si legge alla d'el. 96. e. Constantinus Imperator,
constit. d'istito da un Concilio Romano fatto al tempo di questo
Imperatore, e di Santo Silvestro, di cui si merita un No. 10. Papa
Egiziola ad Michaelem, l'istesso tenne, e confidò Basso Impera-

ore nella sua orazione, che fece in fine della octava Sinodo.

Da questi, & altri molti piú Imperatori, e da tutti commendati, e lodati, dourebbono prendere esempio i Signori Vinturi, e non da gli Hunari, Federici, e Basari erapí finitiati, come alcuni essi stessi lo confessarono, e ne ebbero l'assoluzione, & altri come il Basaro, fanno come tali da Dio castigati, sicché il fine, che meritauano. O per certo almeno dourebbono vergognarsi di essere nella cognitione della verita, e nella pietá superati, e vinti da gli Eraci stessi inuolta nelle folche tenebre della infedeltá, & superstitione, qual conobbero, & confessarono questa verita; come de' Romani, per non dir di molti altri, racconta Valerio Massimo, con queste parole. Omnia Religio: postposenda semper huic. *Curia dicitur, etiam in quibus summas deitellari deus conspicit voluit. Quapropter non dubitauerunt sicris Imperia seruire, non humanarum rerum se habuere regimen, sed summa, si diuino potestate bene, atq; constanti fauente seruata.*

E perche mi sono allongato assai, & sono oltre à i termini d'oratorica, finché qui fine: Libertandosi à non mancare costí voi con costési Padri, come noi qui non manchiamo, di pregare nelle vostre orazioni il Signor Iddio, che voglia illuminare le menti à que li Signori, e con la diuina inspiratione del suo Santo timore, & amore sgombrare da i cuori loro tutte le passioni, inuidie, e risentimenti mondani; si che possano consistere l'error suo, & che la confirmatione, e felicitá de' gli Stati, e Rep. è concessa di Dio à quelli, che à lei, e per lei al suo Vicario in terra rendono vaticinori il tributo della debita reuerenza, e soggectione. Onde riputandosi non à vergogarsi, anzi à grandissimo honore il riconoscersi, & humiliarsi sotto la potente mano di Dio, col ritornare all'antica obbedienza, & offerenza della Santa Sede Apostolica callegriato sotto la militanza, e trionfante Chiesa. E con questo mi raccomando alle vostre orazioni, &c.

IL FINE.

